



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE

N° 22

REG.GENERALE

N° [redacted] 10 (riunificato)

UDIENZA DEL

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI BARI SEZ.STACCATA DI LECCE

SEZIONE 22

21/01/2011 ore 09:30

riunita con l'intervento dei Signori:

SENTENZA

- | | | | |
|--------------------------|------------|---------------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | MARRESE | TOMMASO | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | DE LORENZI | ALESSANDRO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | LEUCI | CLAUDIO LUIGI | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

N°

22/22/11

PRONUNCIATA IL:

21 GEN. 2011

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

28 GEN. 2011

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° [redacted] 10
depositato il 09/09/2010
- avverso la sentenza n° [redacted] 01/2010
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di BRINDISI
contro: CONCESSIONARIO EQUITALIA E.TR. S.P.A.
difeso da:
VIRGINTINO AVV. EMMANUELE
C/O AVV. LUIGI RELLA
VIA CORVAGLIA, 23 73100 LECCE

Il Segretario

IL SEGRETARIO
Vittorio Mura

proposto dal ricorrente:

difeso da:

Atti impugnati:

INTIMAZIONE n° 2010/000:

- sull' appello n° [redacted] /10
depositato il 09/09/2010
- avverso la sentenza n° [redacted] 01/2010
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di BRINDISI
contro: CONCESSIONARIO EQUITALIA E.TR. S.P.A.
difeso da:
VIRGINTINO AVV. EMMANUELE
C/O AVV. LUIGI RELLA





(segue)

SEZIONE

N° 22

REG.GENERALE

N° 10 (riunificato)

UDIENZA DEL

21/01/2011 ore 09:30

VIA CORVAGLIA, 23 73100 LECCE

proposto dal ricorrente:

R.L.
VIA L'

difeso da:

Z

Atti impugnati:

INTIMAZIONE n° 2010/00

- sull' appello n° /10 depositato il 09/09/2010
- avverso la sentenza n° 01/2010 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di BRINDISI contro: CONCESSIONARIO EQUITALIA E.TR. S.P.A.

difeso da:

EMMANUELE

C/O AVV. LUIGI RELLA

VIA CORVAGLIA, 23

proposto dal ricorrente:

VIA

difeso da:

VIA

Atti impugnati:

INTIMAZIONE n° 2010000

- sull' appello n° /10 depositato il 09/09/2010
- avverso la sentenza n° 01/2010 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di BRINDISI contro: CONCESSIONARIO EQUITALIA E.TR. S.P.A.

difeso da:

VIRGINTINO AVV. EMMANUELE

C/O AVV. LUIGI RELLA

VIA CORVAGLIA, 23 73100 LECCE

proposto dal ricorrente:

F



(segue)

SEZIONE

N° 22

REG.GENERALE

N° 10 (riunificato)

UDIENZA DEL

21/01/2011 ore 09:30

difeso da
7 LO
Via 710

Atti impugnati:
INTIMAZIONE n° 2010/000.

- sull' appello n° 2/10
depositato il 09/09/2010
- avverso la sentenza n° 11/2010
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di BRINDISI
contro: CONCESSIONARIO EQUITALIA E.TR. S.P.A.

difeso da:
VIRGINTINO AVV. EMMANUELE
C/O AVV. LUIGI RELLA
VIA CORVAGLIA, 23 73100 LECCE

proposto dal ricorrente:

Vi E

difeso da:
VIA

Atti impugnati:
INTIMAZIONE n° 2010/000.

- sull' appello n° '10
depositato il 09/09/2010
- avverso la sentenza n° '01/2010
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di BRINDISI
contro: CONCESSIONARIO EQUITALIA E.TR. S.P.A.

difeso da:
VIRGINTINO AVV. EMMANUELE
C/O AVV. LUIGI RELLA
VIA CORVAGLIA, 23 73100 LECCE

proposto dal ricorrente:

F
VIA I.

difeso da:
V

Atti impugnati:
INTIMAZIONE n° 2010/000.

2



(segue)

SEZIONE

N° 22

REG.GENERALE

N° 1/10 (riunificato)

UDIENZA DEL

21/01/2011

ore 09:30

- sull' appello n° 10
depositato il 09/09/2010
- avverso la sentenza n° 01/2010
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di BRINDISI
contro: CONCESSIONARIO EQUITALIA E.TR. S.P.A.
difeso da:
VIRGINTINO AVV. EMMANUELE
C/O AVV. LUIGI RELLA
VIA CORVAGLIA, 23 73100 LECCE

proposto dal ricorrente:

VIA

difeso da:

Atti impugnati:

INTIMAZIONE n° 2010/000333

- sull' appello n° 10
depositato il 09/09/2010
- avverso la sentenza n° 01/2010
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di BRINDISI
contro: CONCESSIONARIO EQUITALIA E.TR. S.P.A.
difeso da:
VIRGINTINO AVV. EMMANUELE
C/O AVV. LUIGI RELLA
VIA CORVAGLIA, 23 73100 LECCE

proposto dal ricorrente:

VIA

difeso da:

Atti impugnati:

INTIMAZIONE n° 2010/000

- sull' appello n° 1/10
depositato il 09/09/2010
- avverso la sentenza n° 01/2010
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di BRINDISI
contro: CONCESSIONARIO EQUITALIA E.TR. S.P.A.
difeso da:
VIRGINTINO AVV. EMMANUELE

9



(segue)

SEZIONE

N° 22

REG.GENERALE

N° 1 '10 (riunificato)

UDIENZA DEL

21/01/2011 ore 09:30

C/O AVV. LUIGI RELLA
VIA CORVAGLIA, 23 73100 LECCE

proposto dal ricorrente:

V. LECCE, 10/12/2010

difeso da:

V. LECCE, 10/12/2010

Atti impugnati:
INTIMAZIONE n° 2010/000

Svolgimento del processo

Con sentenze in data 1°7.2010, n. 2, 3, 4, 5, 0, 1, 19 1. 1, nel contraddittorio dell'evocata EQUITALIA E.TR. S.p.A., dichiarava, compensando le spese, il proprio difetto di giurisdizione, in favore dell'A.G.O.-giudice del lavoro, a conoscere dei ricorsi proposti da s r l., in liquidazione, avverso le intimazioni di pagamento, derivanti da varie cartelle di pagamento, sul rilievo che le pretese recate da tali atti attenevano a contributi previdenziali non versati ed a "somme...aggiuntive", le quali, per la pacifica giurisprudenza della Corte di Cassazione ed in relazione alla previsione dell'art. 2 D. Lgs. 546/1992, in quanto non aventi ad oggetto tributi (comunque denominati), erano sottratte alla giurisdizione tributaria e, sia per l'intrinseca natura del rapporto sia per l'esplicita previsione dell'art. 24 D. Lgs. 26.2.1999, n. 46, attribuite al giudice del lavoro, dinanzi al quale il contribuente avrebbe potuto proporre l'opposizione all'iscrizione a ruolo.

Avverso le decisioni ha proposto gravami la società contribuente onde veder dichiarate nulle o annullate le intimazioni di pagamento e le presupposte cartelle di pagamento, col favore delle spese (da distrarre).

EQUITALIA S.p.A., costituitasi, ha insistito per il rigetto degli appelli e, in subordine, per il rigetto delle avverse domande, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.

All'odierna pubblica udienza, sentite le parti e riuniti i connessi giudizi, la Commissione ha riservato la decisione.

Motivi della decisione

Denunciano omologamente i gravami (principali) della che le sentenze di primo grado siano:

- A) erroneamente motivate circa il difetto di giurisdizione, posto che i ricorsi introduttivi non avevano contestato il contenuto o il merito delle cartelle – mai pienamente conosciuto per il difetto di motivazione delle intimazioni di pagamento e l'inesistenza delle notifiche delle cartelle –, ma il vizio procedurale rappresentato dall'omessa notifica degli atti esattivi; “ad

6 14

ogni buon conto”, oltre a varie decisioni di merito, nella sentenza del giudice di legittimità (Cass. S.U. –11.2.2008, n. 3171) era ritenuta – secondo gli atti d’appello – la piena legittimità dell’impugnazione dinanzi al giudice tributario degli atti emessi in materia previdenziale, posto che vi si trova “statuito che la scelta della devoluzione al Giudice Ordinario della materia previdenziale è costituzionalmente legittima **ma non obbligata**”, mentre altra decisione (Cass. S.U., ord. 30.3.2010, n. 7612) aveva affermato che l’impugnazione di un provvedimento di diniego di rateizzazione “del debito tributario” deve essere effettuata dinanzi al giudice tributario “anche se la dilazione...riguarda debiti di natura diversa”;

- B) contraddittorie ed insufficientemente motivate sui decisivi punti della ritualità della notifica delle cartelle e/o della piena cognizione di esse una volta presentate le relative istanze di rateazione;
- C) incorse in omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., circa censure relative al difetto di prova della notifica delle cartelle, alla violazione dell’art. 26 D.P.R. 602/73 (con la conseguente inesistenza delle notifiche stesse), al vizio di motivazione delle intimazioni di pagamento, alla violazione dell’art. 7, co.2, L. 212/2000 ed alla nullità delle intimazioni per carenza di sottoscrizione dell’esattore o del suo legale rappresentante.

Il motivo sub A è privo di fondamento.

Posto che integra principio di rango costituzionale, e dunque limite invalicabile per il legislatore ordinario – segnatamente, in materia tributaria, in ordine alla portata normativa dell’art. 2 D. Lgs. 546/92, nel senso che natura tributaria della pretesa segna il confine entro il quale, prevalendo anche sulla denominazione usata, è legittima la devoluzione al giudice tributario delle relative controversie –, quello secondo cui, partendo dal presupposto del divieto di istituire nuovi giudici speciali, salvo quelli preesistenti alla Carta costituzionale, come la giurisdizione tributaria, a questa non è attribuibile altra competenza oltre quella propriamente tributaria, non ha pregio l’impostazione dei gravami in disamina per la quale la cognizione dei vizi della sequenza

7

Ue

procedimentale amministrativa, in quanto non riferibili al merito della pretesa – che in ipotesi le sarebbe estranea –, non sarebbe sottratta al giudice tributario.

Tale lettura è contraria sia alla formulazione di quel principio da parte della giurisprudenza costituzionale (anche a prescindere dalle più note decisioni – sent. n. 64/2008, in materia di C.O.S.A.P.; sent. n. 130/2008, in materia di sanzioni da uffici finanziari per lavoro irregolare (e nonostante il contrario indirizzo di Cass. S.U. n. 2888/2006); sent. 39/2010, circa le controversie su scarico e depurazione di acque reflue –, pure per le sentenze n. 238 e 141/2009 e per le ordinanze n. 427,94,35,34/2006, n. 395/2007, n. 218 e 300/2009) e di legittimità (tra le altre, Cass. S.U. ord. 17.1.2007, n. 875, sul fermo amministrativo di veicoli per mancato pagamento di contributi previdenziali (art. 86 D.P.R. 602/73); ord. 5.6.2008, n. 14831 che, circa lo stesso istituto, ripartisce la giurisdizione a seconda della natura della pretesa), sia alla ermeneutica delle fonti normative, a partire dall'art. 2 D. Lgs. cit., che non opera (ammesso che costituzionalmente potesse) alcuna distinzione in ragione dell'oggetto delle controversie – se aventi ad oggetto solo il merito della pretesa creditoria, se solo vizi procedurali oppure entrambi gli aspetti –, ed anzi deve osservarsi essere ormai pacifico che sia proprio l'indagine sulla natura tributaria della controversia, *id est*, della pretesa che viene resistita nel giudizio, a consentire di dirimere la questione di giurisdizione che si ponesse circa l'impugnazione di atti che siano idonei a contenere pretese aventi natura diversa (i c.d. atti "neutri"), quali quelli di iscrizione d'ipoteca immobiliare (D.P.R. n. 602/73, art. 77) e di fermo di beni mobili registrati (D.P.R. cit., art. 86).

Ed infine, la considerazione della Corte di Cassazione (sent. S.U. n. 3171/2008) sulla "scelta costituzionalmente legittima, ma non costituzionalmente obbligata" circa la devoluzione della materia previdenziale al giudice ordinario, nella veste di giudice del lavoro – cui gli appelli ancorano la possibilità di configurare la giurisdizione tributaria per le fattispecie in disamina – è, per un verso, non pertinente, essendo rivolta al legislatore ordinario, ritenuto non costituzionalmente vincolato ad individuare nel giudice del lavoro quello fornito di giurisdizione circa la maggior parte

8



della materia previdenziale, e, per altro verso, confermativa del difetto di giurisdizione del giudice tributario in tale materia.

A tale stregua, i motivi – attinenti al merito e/o a profili procedurali – sunteggiati sub B) e C) restano assorbiti, perché sottoponibili al giudice fornito di giurisdizione, e gli appelli principali sono conseguentemente respinti.

Inammissibili, in quanto immotivati, gli appelli incidentali di EQUITALIA per la condanna di controparte alla rifusione delle spese di primo grado (oltre che di quelle del secondo), compensate dal primo giudice.

Ne discende sussistano giusti motivi per dichiarare tra le parti compensate le spese del presente grado di giudizio.

Non avendo la C.T.P. “indicato” – non bastando la mera individuazione dell’ordine di appartenenza (nella specie, l’A.G.O.) e delle funzioni svolte (nella specie, giudice del lavoro), senza il riferimento alla sede ove svolge le funzioni – il “giudice nazionale...munito di giurisdizione”, secondo la previsione e per gli effetti specifici di cui all’art. 59 c.p.c., ai sensi della novella ex L. 69/2010, a tanto provvede questa Commissione, secondo dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione rigetta, nei giudizi riuniti, gli appelli proposti da l [redacted] s.r.l., in liquidazione, avverso le sentenze della C.T.P. di Brindisi in data 1°7.2010, n. [redacted], nei confronti di EQUITALIA E.TR. S.p.A., e dichiara inammissibili gli appelli incidentali di quest’ultima;

dichiara tra le parti compensate le spese del grado;

indica nel tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, il giudice nazionale fornito di giurisdizione, dinanzi al quale sono riproponibili le domande rivolte al giudice tributario.

Così deciso in Lecce, nella c.d.c. della C.T.R., in data 21.1.2011.

Il presidente estensore
dott. Tommaso Marrese

